



SOCIETA' CANOTTIERI PALERMO

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO SOCIALE

Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 14/04/2024

LA SOCIETÀ.

Art. 1 – La Società Canottieri Palermo - Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata il 1° settembre 1927- come ricordato nell'Allegato A, è un sodalizio con finalità esclusivamente sportive senza fini di lucro. L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa pone a base del suo scopo sociale l'attività sportiva agonistica ed amatoriale, come elemento essenziale di formazione morale e fisica, e intende praticare e divulgare principalmente gli sport del remo e della vela e, più in generale ed in via secondaria, anche altri sport nautici ed acquatici riconosciuti dal CONI e dal CIP. Ciò, sempre con obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI stesso, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali cui è affiliata o quelle a cui intende affiliarsi. Vigendo comunque l'obbligo dell'iscrizione ad una delle Federazioni riconosciuta dal CONI medesimo. I suoi iscritti devono praticare lo sport a titolo dilettantistico e non possono trarre profitto da alcuna attività d'impresa svolta all'interno del circolo o utilizzando sue strutture o imbarcazioni e mezzi di loro proprietà ivi detenuti. Essa potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni come:

-Attività ricreative riservate ai soci e tesserati , tra le quali la gestione di un punto ristoro e l'organizzazione di feste ed eventi; manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione

Art. 2 – Il patrimonio della Società Canottieri Palermo è costituito da tutto quanto detenuto in proprietà nella sua sede principale e nelle relative pertinenze, dal materiale nautico e sportivo, dai beni mobili ed immobili e da quant'altro è proprietà della Società a qualsiasi titolo. Le entrate sono costituite dai versamenti dei soci e da tutto ciò che concorre ad incrementare l'attivo sociale. Le entrate sono destinate ai fini sociali, nel senso che pure i proventi delle attività in nessun caso possono essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzate ai soli fini delle attività sportive. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività statutarie oppure all'incremento del patrimonio. In caso di scioglimento della Società il patrimonio sarà devoluto a scopi esclusivamente sportivi e a tal fine sarà delegato il CONI.

Art. 3 – La sede principale e legale della Società Canottieri Palermo è in Palermo, via Cala Banchina Lupa, snc. È facoltà dell'assemblea straordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune e di quella ordinaria istituire delegazioni nel medesimo Comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all'estero.

Art. 4 – I colori sociali sono: fascia gialla orizzontale con stella gialla in campo rosso.

ISOCL

Art. 5 – L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci che si distinguono in fondatori, ordinari, familiari, benemeriti. Possono far parte del sodalizio le persone di indubbe doti morali interessate agli sport del canottaggio, della vela e nautici in genere, che abbiano dato e possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità del sodalizio. Ciò, prescindendo dall'interesse a fruire dei servizi offerti dal sodalizio medesimo. L'elenco dei soci e la composizione degli Organi collegiali, se richiesti, sono disponibili in visione agli iscritti presso la segreteria del Circolo.

Art. 6 – I Soci fondatori sono quelli che nel 1927 costituirono l'Associazione redigendo il primo Statuto, andato poi disperso a seguito dei danneggiamenti occorsi nel secondo conflitto mondiale, e quelli che immediatamente dopo la conclusione dell'evento bellico finanziarono la ricostruzione del Circolo, nuovamente sottoscrivendo lo statuto del 1958 e l'atto costitutivo postumo, così come di seguito meglio precisato nell'Allegato A. Per unanime riconoscimento della loro opera in favore della Società, ebbero l'esenzione dal pagamento di quote sociali e contributi a qualsiasi titolo deliberati, facendo pure parte per diritto della Consulta Sociale.

Art. 7 – L'ammissione a socio ordinario del Sodalizio è decisa dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei componenti presenti, che votano a scrutinio segreto. Sulla domanda di iscrizione, che deve essere firmata anche da due soci ordinari presentatori aventi una anzianità di iscrizione di almeno 5 anni, esprimono parere consultivo non vincolante i membri effettivi del Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione, dopo che la stessa corredata di due fotografie e del curriculum sportivo/professionale rimane in visione ai Soci presso l'ufficio segreteria per un periodo di almeno 15 giorni. Della giacenza delle domande, viene data notizia ai Soci mediante avviso in bacheca con la pubblicazione del solo nome cognome e fotografia del nominativo richiedente, la cui scheda di domanda potranno invece venire visionate da parte di qualsiasi socio all'interno dell'ufficio. Nel medesimo giorno dell'affissione dell'avviso in bacheca il Collegio dei Proviviri dovrà venire formalmente informato (mediante comunicazione sottoscritta per ricezione o equivalente) della presentazione della domanda per esprimere il proprio parere così come previsto dall'art. 23 lettera f). Nella eventuale assenza di riscontro entro 20 giorni, il Consiglio Direttivo potrà deliberare in materia.

Art. 8 – Il coniuge del socio, a semplice richiesta, può essere ammesso alla Società in qualità di socio familiare ed esentato dal versamento della quota di ingresso ma tenuto al pagamento della quota sociale in misura corrispondente al 40% di quella prevista per i soci ordinari.

I figli dei soci hanno diritto di frequentare il Circolo ed usufruire dei servizi sociali fino alla maggiore età. Possono successivamente iscriversi quali soci familiari con esenzione del pagamento delle quote di ingresso ma pagando il 40% della quota sociale e mantengono tale diritto fino a quando restano conviventi e facenti parte dello stato di famiglia del Socio. Al

compimento del 30mo anno di età i figli, sempre che interessati alla permanenza nella Società, verranno considerati a tutti gli effetti soci ordinari con esenzione dal pagamento della quota di ingresso.

Il familiare che si iscrive tra i soci ordinari ha facoltà di subentrare al socio titolare di posto barca nella relativa fruizione. Tutti i soci familiari hanno diritto a voto.

I soci familiari (coniuge e figli), in caso di contribuzioni straordinarie votate dalla Assemblea, sono tenuti al pagamento del 50% dell'importo deliberato. Per le nuove affiliazioni, per le eventuali contribuzioni straordinarie deliberate nei 7 anni antecedenti, oltre alla suddetta riduzione, sono tenuti al pagamento delle stesse con decurtazione di 1/7 per ogni anno già trascorso;

Art. 9 – Gli atleti sono coloro che svolgono l'attività agonistica di canottaggio e vela per i colori della Società. Essi sono ammessi alla pratica sportiva su indicazione del Consigliere responsabile del settore. La domanda di affiliazione dell'atleta di minore età deve essere firmata dal genitore. Gli atleti, selezionati fra i giovani di indiscusse qualità morali e di idonei requisiti , sono obbligati a svolgere attività sportiva esclusivamente per i colori della Società.

Alla fine di ogni stagione agonistica il Consigliere responsabile predispone l'elenco degli atleti che hanno partecipato all'attività sportiva, perché venga sottoscritto dal Presidente ai fini della conferma della iscrizione alle Federazione di appartenenza, condizione indispensabile per il permanere della qualifica di atleta.

Sono equiparati ad atleti gli allenatori tesserati per la Società e che svolgono gratuitamente l'attività nell'interesse della stessa. Gli atleti possono frequentare la sede sociale e le sue pertinenze, con eventuali limitazioni - a discrezione del consigliere addetto - legate ad esigenze logistiche o a provvedimenti disciplinari. Coloro che hanno rivestito la qualifica di atleta per almeno 4 anni consecutivi possono diventare a richiesta soci ordinari. Sono esentati dal pagamento della quota di ingresso ma tenuti al pagamento delle altre quote sociali ed, in caso di contribuzioni straordinarie dei 7 anni antecedenti all'affiliazione, tenuti al pagamento delle stesse con decurtazione di 1/7 per ogni anno già trascorso;

Art. 10 – Sono benemeriti, ed in quanto tali esentati dai pagamenti delle quote sociali con la sola eccezione di quelle eventualmente dovute per gli ormeggi, quei soci le cui obiettive straordinarie benemeritenze socio-sportivo giustificano l'attribuzione di tale qualifica. La benemeritenza può essere attribuita anche a persone non facenti parte della Società per meriti eccezionali, o anche in relazione a donazioni a carattere permanente e di valore rilevante che incidano in maniera significativa sul patrimonio sociale. In materia decide l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

– La benemeritenza massima è costituita dalla nomina a Presidente Onorario, titolo unico e non associabile ad altre cariche sociali. L'Assemblea conferisce tale benemeritenza avente carattere vitalizio, su proposta della Consulta, a Figure di alto profilo morale e di riconosciuto prestigio che abbiano speso per il Circolo una fetta importante della loro vita e la cui opera abbia inciso in un arco di tempo duraturo sulla storia e sulla crescita dell'Associazione. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire, senza diritto a voto ed in veste consultiva, nelle sedute di Consiglio.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo può autorizzare, per un numero massimo pari al 3% dei soci e per una durata massima di dodici mesi, la frequenza temporanea a persone residenti fuori la provincia di Palermo, già soci di un'altra associazione sportiva, che abitano transitoriamente in Città e chiedono di frequentare la Società su presentazione di un socio oppure del circolo di provenienza. L'autorizzazione alla frequenza può venire consentita, sempre a carattere transitorio per non oltre 12 mesi, per casi straordinari di comprovato interesse sociale.

Art. 12 – Tutti i soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto al voto secondo il principio del voto

singolo di cui all'art. 2532 del codice civile. Tutti i soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di godere, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che la Società offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Art. 13 – Il socio che si allontana da Palermo per lavoro, studio, servizio militare o per altra evenienza per un periodo superiore ad un anno può essere considerato socio assente ed esentato dal pagamento della quota sociale ma tenuto, al momento del rientro, al pagamento delle eventuali quote straordinarie deliberate nei 7 anni antecedenti con decurtazione di 1/7 per ogni anno già trascorso .

Art. 14 – Il socio non in regola con i pagamenti dovuti per oltre un mese, che nonostante sollecito a mezzo raccomandata A.R. non provveda al relativo pagamento entro 15 gg. dalla ricezione del sollecito, decade da socio con provvedimento del Consiglio Direttivo. Il socio decaduto può essere riammesso dal Consiglio stesso previa dimostrazione di ragionevoli impedimenti ad effettuare il pagamento entro i normali termini. Avverso tale provvedimento non è ammesso ricorso in sede giudiziaria.

Art. 15 – Il pagamento delle quote sociali deve essere effettuato entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e comunicati ai soci. Trascorsi tali termini sarà applicata una penalità mensile stabilita preliminarmente dallo stesso Consiglio Direttivo, salva l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 14.

Art. 16 – Il socio che si dimette dalla Società deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R.

GLI ORGANI SOCIALI.

Art. 17 – Sono organi sociali della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) la Consulta Sociale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art.18 – L'Assemblea dei Soci è il massimo organo decisionale della Società e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle norme dello Statuto, impegnano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le delibere dell'Assemblea, una volta verbalizzate, restano nell'ufficio di segreteria a disposizione di tutti gli Affiliati che le chiedano in visione.

L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Consulta Sociale che la presiede presso i locali della sede sociale o in altro luogo a Palermo, indicato nell'avviso di convocazione. In caso di sua indisponibilità tali funzioni verranno assunte dal Vice Presidente.

La convocazione deve avvenire con formale comunicazione da spedirsi ai soci a mezzo servizio postale o equivalente (es. posta elettronica) almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione, da esporre anche nei locali della sede per almeno 10 giorni antecedenti l'assemblea, deve indicare: data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione e le materie da trattare.

In caso di assemblee elettive anticipate, i su indicati termini vengono dilatati ad almeno 45 giorni antecedenti l'adunanza, onde consentire la presentazione delle candidature il cui termine sarà di giorni 20 prima della data dell'assemblea.

Art. 19 – L'assemblea dei soci è convocata:

- α) annualmente entro il 30 Aprile, per l'approvazione del rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, del bilancio di previsione dell'anno in corso e della relazione illustrativa redatti dal Consiglio Direttivo;
- β) per il rinnovo, degli organi collegiali (art.25);
- γ) tutte le volte che la Consulta o il Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno ed anche su richiesta motivata di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei soci con diritto di voto.

Art. 20 – L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e in seduta straordinaria.

In seduta ordinaria essa delibera sugli argomenti di cui ai punti a), b) c) del precedente art. 19 e su ogni altra materia sottoposta alla sua approvazione.

In seduta straordinaria essa delibera su modifiche statutarie, revoca degli organi collegiali di elezione di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 17 e sullo scioglimento della Società.

Per la validità dell'assemblea ordinaria è richiesta in prima convocazione la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

Ove tale numero non fosse raggiunto rimane convocata senza ulteriori formalità per la seconda adunanza e risulterà validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 dei soci con diritto di voto.

In mancanza di valida costituzione i poteri dell'assemblea sono assunti dalla Consulta Sociale.

Se validamente costituita l'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice.

In seduta straordinaria l'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno 6/10 dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto.

Se l'ordine del giorno prevede lo scioglimento della Società, l'assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 8/10 dei soci con diritto di voto e le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza corrispondente agli 8/10 dei soci con diritto di voto che hanno partecipato alla seduta. In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci ma dovrà essere devoluto secondo quanto disposto dall' art. 2.

E' facoltà della Consulta predeterminare che l'assemblea sia validamente costituita in presenza di quorum raggiunto a seggio aperto.

LA CONSULTA SOCIALE.

Art. 21 – La Consulta Sociale è composta da nove membri eletti dall'assemblea dei soci

ogni 5 anni. I consultori non possono ricoprire cariche direttive o incarichi amministrativo-gestionali di qualsiasi genere presso associazioni similari che svolgono attività di canottaggio o di vela Fanno altresì parte di diritto della Consulta, con diritto di voto i soci che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'organo per un periodo di almeno dieci anni.

Per la elezione a membro della Consulta è richiesta una anzianità di iscrizione alla Società di almeno 4 anni e una età superiore a 30 anni. Il socio deve presentare la propria candidatura a mezzo raccomandata, avallata dalla firma di 15 soci ed indirizzata al Presidente della Consulta, recante bollo postale ricompreso tra l' 1 e il 31 dicembre dell'anno che precede l'elezione salvo quanto previsto dall'art. 18 per le assemblee elettive anticipate.

La Consulta elegge tra i propri membri un presidente scegliendolo tra i consultori con la

Società Canottieri Palermo a.s.d.

Via Cala Banchina Lupa s.n.c. - 90133 Palermo – P.I.: 00780400826 C.F.: 80043670829

maggior anzianità di iscrizione alla Società, che abbiano rivestito cariche sociali tra le più importanti e per duraturo periodo di tempo.

La Consulta elegge anche un vicepresidente che in casi di indisponibilità del Presidente ne assume ogni sua competenza e prerogativa .

Il Presidente può scegliere tra i consultori un segretario.

La Consulta è convocata dal presidente almeno due volte l'anno; ad inizio di ciascun semestre e, comunque, tutte le volte che lo riterrà necessario.

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera o posta elettronica, da spediti almeno 6 giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare gli argomenti da trattare.

Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei consultori con diritto di voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e con voto palese, a meno che il voto segreto non venga richiesto da almeno 4 consultori.

Ove il numero di consultori richiesto per la validità della prima seduta non fosse raggiunto la Consulta, ove non diversamente comunicato, rimane convocata nei 6 giorni successivi nello stesso luogo e alla stessa ora senza alcuna altra formalità. In tale seconda seduta le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno 5 consultori che decidono a maggioranza.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di dimissioni di uno o più consultori d'elezione la Consulta provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I consultori così nominati durano in carica fino alla prima assemblea. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri l'Assemblea provvede ad eleggere i sostituti.

La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) controlla l'osservanza dello Statuto, ne tutela e ne garantisce la puntuale applicazione e nei casi controversi ne fornisce l'interpretazione autentica. Giudica pure i casi di incompatibilità, per possibile conflitto di interesse, riguardanti le cariche sociali.
- b) Propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie.
- c) Riceve le candidature per le elezioni del socio a componente del Consiglio Direttivo, firmate dai candidati e da altri 15 soci, e che dovranno essere spedite alla sede sociale a mezzo raccomandata a.r. tra l'1 ed il 31 dicembre dell'anno che precede l'elezione.
- d) Propone all'assemblea i nominativi dei soci per la nomina a componenti dei Collegi dei Revisori e Probiviri. L'elezione di questi organi avviene, normalmente, per acclamazione. Se richiesto da almeno 1/5 dei soci con diritto di voto presenti in assemblea, l'elezione dei due organi avverrà a scrutinio segreto con immediata presentazione di altre candidature, in parallelo ai nominativi proposti dalla Consulta;
- e) Eventualmente, come previsto dal precedente art. 20, assume i poteri dell'assemblea e le deliberazioni adottate sono espone presso la sede sociale per un periodo di trenta giorni.
- f) Su richiesta del Consiglio Direttivo decide se autorizzare spese che eccedano la previsione di bilancio e che non trovino relativa copertura finanziaria in maggiori entrate.
- g) Esamina, corredati di tutti gli allegati previsti (relazione dei revisori e le altre riguardanti l'attività sportiva svolta) il rendiconto della gestione, il bilancio di previsione e la relazione illustrativa approvati dal Consiglio e da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione, valutandone la coerenza delle condotte finanziarie in relazione agli scopi sociali e ai principi statutari socio-sportivi dell'Associazione .
- h) Esprime pareri su quesiti posti dal Consiglio Direttivo.
- i) Riceve ed esamina il ricorso del socio espulso o sospeso avverso il provvedimento di espulsione e/o sospensione emesso dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 22 lettera a). La Consulta, ascolterà i Probiviri, il socio espulso o sospeso e quanti altri riterrà più opportuno. Esamina il ricorso ed emette entro 30 giorni il provvedimento il quale può consistere in:
 - Annullamento del provvedimento del Collegio dei Probiviri, in questo caso da votare a maggioranza qualificata di 7/10. I
 - Conferma del provvedimento del Collegio dei Probiviri;
 - Comminazione di altra sanzione disciplinare, che se riduttiva rispetto a quella dei

Probiviri necessita di maggioranza qualificata di 7/10;

Le decisioni della Consulta e dei Probiviri non possono essere impugnate per via giudiziale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 22- Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci eletti dalla assemblea.

I consiglieri non possono ricoprire cariche direttive o incarichi amministrativo-gestionali di qualsiasi genere presso associazioni similari che svolgono attività di canottaggio o di vela.

Le riunioni dell'organo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni, eccezione fatta per l'ammissione di nuovi soci per cui è prevista l'unanimità, sono adottate a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato per conoscenza alla Consulta Sociale.

Le delibere del Consiglio, una volta verbalizzate, restano nell'ufficio di segreteria a disposizione di tutti gli Affiliati che le chiedano preventivamente in visione. Per ragioni di privacy o di opportunità, confermate dal presidente della Consulta Sociale, il Consiglio può aderire alla richiesta in forma stralciata.

Nella prima riunione, convocata e presieduta dal consigliere con maggiore anzianità di permanenza in consiglio (o in mancanza dal più anziano anagraficamente), vengono eletti il presidente, un vice presidente, il segretario ed i deputati alle varie attività tra cui uno al canottaggio ed uno alla vela.

Il Presidente convoca il Consiglio tutte le volte che lo reputa opportuno o su espressa richiesta di altri 3 consiglieri. La convocazione è prevista senza particolari formalità in via diretta o per il tramite della segreteria con preavviso di almeno 5 giorni, con comunicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente è il rappresentante legale della Società e in sua assenza, o in casi di sua indisponibilità, la rappresentanza ed ogni altra sua competenza e prerogativa vengono assunte dal vicepresidente.

I consiglieri che per due sedute consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dal loro mandato dal Consiglio Direttivo previa comunicazione alla Consulta, concordando con il Presidente della stessa il provvedimento di sostituzione a mezzo cooptazione. Analogamente, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo, dopo la comunicazione alla Consulta, provvede d'intesa con il Presidente della stessa alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati durano in carica fino alla prima assemblea.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica l'assemblea provvede alla loro sostituzione.

I consiglieri nominati dall'assemblea in sostituzione di quelli mancanti scadono insieme a quelli rimasti in carica.

Per fare parte del direttivo i soci devono presentare la propria candidatura (avallata dalle firme di altri 15 soci con anzianità di almeno 5 anni) alla Consulta a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale, recante il bollo postale ricompreso tra l'1 e il 31 dicembre dell'anno antecedente la votazione salvo quanto previsto dall'art. 18 per le assemblee elettive anticipate.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione della Società, esclusi soltanto quelli che lo statuto riserva all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo annualmente sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione il rendiconto dell'esercizio precedente, il bilancio di previsione per l'esercizio in corso ed una relazione illustrativa. Detti documenti sono prima trasmessi alla Consulta entro il mese di Febbraio.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e da uno supplente eletti dall'assemblea dei soci con le modalità previste all'art. 21 lett. d). Il supplente sostituisce uno degli effettivi in caso d'impedimento permanente. I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive o incarichi amministrativo-gestionali di qualsiasi genere presso associazioni similari che svolgono attività di canottaggio o di vela. Per l'elezione a componente del Collegio è richiesta una anzianità di iscrizione alla Società di almeno 5 anni, una età non inferiore a 40 anni e non essere mai stati assoggettati a provvedimenti disciplinari.

Nella prima seduta del Collegio viene eletto il Presidente.

Il Collegio, al quale possono rivolgersi tutti gli affiliati ed il Consiglio direttivo, giudica e dirime le controversie, assume poi provvedimenti disciplinare a carico di singoli soci per episodi di:

- a) violazioni statutarie;
- b) controversie tra i soci stessi, per fatti gravi che giustifichino il ricorso all'arbitrato del Collegio;
- c) atti contrari all'interesse della Società;
- d) comportamenti che ledano il prestigio o l'immagine dell'Associazione;
- e) offese agli Organi ed alle Funzioni sociali, che esulino dal civile e normale diritto di critica e contestazione.

I provvedimenti, da assumersi dopo l'audizione diretta o, in alternativa, di presentazione di relazione scritta da parte del socio sottoposto a giudizio disciplinare, sono: ammonizione, censura, sospensione dall'attività sociale, espulsione. L'istruttoria e l'adozione del provvedimento disciplinare non potranno impegnare il Collegio per un periodo superiore a 40 giorni dalla data del deferimento. Il socio che ha subito la sanzione disciplinare della sospensione, decade dalle cariche sociali e non può presentare la propria candidatura nelle elezioni per i due quadrienni immediatamente successivi. Con l'espulsione il socio perde tutti i diritti compresi quelli relativi all'ormeggio. I provvedimenti di ammonizione e censura sono definitivi e non impugnabili.

Avverso, invece, il provvedimento di espulsione e di sospensione il socio ha il diritto di appellarsi alla Consulta Sociale che giudicherà il ricorso nel termine di 30 giorni secondo le modalità indicate nell'art. 21. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento che resta comunque in vigore fino al definitivo giudizio della Consulta. Le decisioni che comminano le sanzioni sopra elencate, indipendentemente dalla conferma della Consulta, non sono impugnabili in sede giudiziaria. Il socio espulso con giudizio definitivo non può essere in nessun caso riammesso nel sodalizio e ciò vale anche per il socio dimessosi in pendenza di procedimento disciplinare.

- f) I membri effettivi del Collegio, esaminano ed avallano le domande di affiliazione secondo modalità e termini indicati nell'art. 7.
- g) Nei casi di comportamento dei singoli soci gravemente lesivo del decoro e del prestigio della Società, su proposta del Consiglio Direttivo, Il Presidente dei Probiviri può sospendere il socio per un periodo non superiore a trenta giorni nelle more della pronuncia del Collegio, durante la sospensione il socio non può frequentare i locali sociali ne usufruire dei servizi sociali della società.

In pendenza di procedimento disciplinare, in casi di particolare gravità ed in presenza di elementi che postulino la opportunità di immediato allontanamento dal Circolo del Socio deferito, il Presidente del Collegio può autonomamente adottare un provvedimento cautelare di sospensione per un massimo di 30 giorni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 21 lett. d). il supplente sostituisce uno degli effettivi in caso di impedimento permanente. Per l'elezione a componente del Collegio dei Revisori è richiesta una anzianità di iscrizione al sodalizio di almeno 5 anni e riconosciute competenze professionali in materia di contabilità e bilancio con iscrizione ad un albo professionale (revisore contabile, dottore o ragioniere commercialista). Il Collegio, che vota al suo interno il proprio presidente, si riunisce con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte che lo riterrà opportuno per la verifica della corretta tenuta della contabilità sociale e dei libri sociali redigendo apposito verbale. A fine esercizio redige apposita relazione sulla gestione contabile, che fa parte integrale del rendiconto della gestione e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. I componenti del Collegio dei revisori possono presenziare alle riunioni di Consiglio.

DURATA DEGLI ORGANI

Art. 25 – La Consulta dura in carica 5 anni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, in corrispondenza del quadriennio olimpico il cui termine costituisce scadenza del mandato in caso di elezione infraquadriennio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 5 anni.

Tutti i componenti dei suddetti organi sono rieleggibili.

Nessun membro dei suddetti organi può ricoprire cariche direttive presso circoli o associazioni sportive che svolgono le medesime attività del Sodalizio. Altro elemento ostativo è costituito dalla titolarità di quote sociali in società sportive, con attività similare, costituite sotto forma di società di capitali.

Nessun membro dei suddetti organi può percepire remunerazioni dal Sodalizio.

Art. 26 – Il Socio può ricoprire una sola carica sociale ed è tenuto a partecipare assiduamente alle riunioni dell'organo di cui è competente. Assentandosi per cause non giustificate per due volte consecutive, può venire da parte dell'Organo di appartenenza dichiarato decaduto dall'ufficio previa comunicazione alla Consulta

Art. 27 – L'art. 1 del presente statuto non può subire modifiche che alterino le finalità sportive o escludano il divieto di fini di lucro della Società e dei singoli Soci.

Art. 28 – a) I provvedimenti adottati dagli Organi della Società hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

b) Qualsiasi controversia che insorga tra la Società ed i soci o tra i soci stessi, correlata alla attività sociale, deve essere sottoposta alle Funzioni competenti interne alla Associazione. Il ricorso alla giustizia ordinaria per controversie o fatti interni al Circolo di natura civilistica implica l'automatica decadenza del socio, che verrà formalizzata con apposito provvedimento a cura del Collegio dei Probiviri ed annotato nel libro dei verbali.

Il presente nuovo testo statutario sarà depositato per cura del Presidente della Consulta Sociale, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci, agli atti di un Notaio del distretto di Palermo.

ALLEGATO “A”

Ai primi del mese di luglio del 1927 un giovane entusiasta del canottaggio, Santi Sapia, propose a due suoi soci, Paolo di Raffaele e Fernando Ferrara di fondare una società canottieri che si intitolasse alla loro Città e ne portasse i colori rosso e giallo. La proposta fu subito accolta e in brevissimo tempo una ventina circa di altri giovani si affiancarono ad essi. Il 1 settembre sorse così la “Società Canottieri Palermo”. Circa un anno dopo Vincenzo Arcuri, già validissimo campione del canottaggio palermitano prima del 1915, assunse la direzione della Società e dal 1928 al 1940, nonostante fosse impegnatissimo in multiformi attività, fu il vero protagonista del sodalizio. Egli ne fu presidente e realizzatore essenziale di tutte le attività sociali, allenò assiduamente gli equipaggi e, spesse volte come timoniere, li guidò ad importanti vittorie ed ambite prove, per i suoi giovani collaboratori, in ogni circostanza fu sempre incomparabile ed esemplare Maestro di rettitudine e capacità.

Dopo l'interruzione bellica 1940-1945 e la morte di Vincenzo Arcuri, avvenuta poco dopo, Nicola Siragusa ed Oscar Marsala, che a suo tempo erano stati primi soci fondatori iniziarono la riorganizzazione della società, il cui patrimonio era stato quasi totalmente distrutto dalla guerra, che aveva disperso i suoi componenti. Essi affidarono la presidenza a Michele Carella che dal 1907 al 1914 era stato il più ammirato atleta del canottaggio palermitano. Antichi e nuovi Soci ricostruirono a loro spese il sodalizio, acquisendo la proprietà e, dirigendolo attraverso l'Assemblea dei Soci Fondatori, lo guidarono ancora verso molte lusinghiere affermazioni. Successivamente, nel 1958, dimostrando la loro larghezza di veduta rinunziarono alla proprietà del patrimonio sociale ed a molti privilegi facilitando così la partecipazione dei Soci di altre categorie alla direzione della Società ormai benissimo affermata.

Nel 1968 per adeguarsi alle nuove esigenze e meglio perseguire gli interessi sportivi, alcuni Soci Fondatori riunitisi in data 29/05/1968 costituiscono giuridicamente la “Società Canottieri Palermo” con atto pubblico ai rogiti del Dr. Cesare Di Giovanni notaio in Palermo repertorio 153751 raccolta n. 6264.

Il 12.05.1974 i Soci Fondatori ancora attivi nella vita sociale, confermando di agire unicamente nell'interesse del Sodalizio, al fine di meglio rilanciare il loro principale obiettivo di potenziare il canottaggio, hanno provveduto, con particolare sensibilità e notevolissime rinunzie a sancire diritti, a modificare lo Statuto compilato nel 1958 nella speranza di determinare ancor più e meglio una decisiva ampia, diretta e cosciente partecipazione di tutti i Soci alla direzione della Società.

Altri adeguamenti dello Statuto Sociale sono stati apportati nelle Assemblee dei Soci del 23.03.1977, 09.12.1984, 17.03.1991, 02.04.1995, 24.03.1996, 08.07.1999, 02.04.2005, 02/04/2006.

NOMINATIVI DEI SOCI RISULTANTI NEGLI ATTI COSTITUTIVI DEL CIRCOLO

APRILE Giovanni
BONANNO Agostino
CACCIABUE Giacomo
CARELLA Michele
CHESSARI Franco
DAGNINO Aldo
DE CARO Franco
DENARO Giuseppe
FIORE Giovanni
FIORE Salvatore
LA FARINA Giuseppe
LA FARINA Riccardo
LA PORTA Vito
MARSALA Oscar
SAMMARTANO Ugo
SAPIA Santi
SIRAGUSA Nicolò
DE SIMONE Antonio
FAINI Bruno
FEDERICO Vincenzo
MONGIOVI' Vittorio